

CIRCOLARE 03/2024

12 NOVEMBRE 2024

GESTIONE RIFIUTI INDUSTRIALI, COSA CAMBIA CON IL RENTRI

SOGGETTI OBBLIGATI, TEMPI DI ISCRIZIONE, UTILIZZO REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI E FORMULARI

Con questa comunicazione desideriamo FornirVi informazioni utili sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti introdotto (RENTRI) introdotto dal DECRETO 4 Aprile 2023, n. 59 (in attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).

Il regolamento è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e da tale data decorrono le scadenze per l'iscrizione al RENTRI.

Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

- a) i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- c) il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
- d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

➤ **Soggetti obbligati all'iscrizione**

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

- 1. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;**
- 2. I produttori di rifiuti pericolosi;**
- 3. Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;**
- 4. I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;**
- 5. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.**

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184:

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

➤ **Quando occorre fare iscrizione al RENTRI: Iscrizione a scaglioni:**

VEDI FILE ALLEGATO

➤ **Nuovo modello e tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo**

Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile (per tutti) utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. "vecchi", anche se già vidimati.

- A partire da tale data enti ed imprese gestori di impianti trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti tengono il registro esclusivamente in formato digitale.

- **Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI** gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd "nuovo")

Rientrano in questa situazione:

i soggetti obbligati all'iscrizione del 2° e 3° scaglione e nella fattispecie:

- enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Rientra in questa fattispecie sia l'ente che l'impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Le pagine stampate devono essere vidimate presso la Camera di commercio e poi compilate manualmente.

➤ **Nuovo modello e vidimazione del formulario rifiuti (FIR)**

- **fino al 12 febbraio 2025**, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998 (c.d. "vecchio modello"), cioè quello attualmente in uso
- **dal 13 febbraio 2025**, il FIR viene emesso **in formato cartaceo** utilizzando i modelli di cui all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. "**nuovi modelli**") e compilato secondo le istruzioni approvate con *Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023*.

A partire da tale data il FIR deve essere **vidimato digitalmente** tramite il RENTRI

Il FIR deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto e pertanto deve essere emesso prima della partenza.

Labor Consulting organizza un corso online gratuito il giorno 20/11/2024 dalle h 10 alle h.11, per specificare meglio la procedura di iscrizione, utilizzo nuovi modelli di registro carico e scarico rifiuti e formulari tramite piattaforma ZOOM MEETING.

Per motivi organizzativi vi chiediamo iscrizione entro il 18.11.2024, tramite email info@laborconsulting.net o chiamando il 0331.1120012

LABOR CONSULTING
di Marchisio Roberto
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Via Sempione, 150
28053 CASTELLETO SOPRA TICINO (NO)
Tel. 0331.1120012
P. IVA 02573620032
C.F. MRCRRT60D19L219K
www.laborconsulting.net